

LA LEGGE:

istituisce la Tassa Compensativa di Sovranità (TCS) e la VREL come strumenti di difesa pacifica per riparare violazioni economiche e culturali



con motivazioni espresse
per la Banca Centrale Europea (BCE)
e altre entità.



CHECKLIST PER DEPOSITO ONU (ART. 102 CARTA ONU)

Oggetto: Deposito della Legge Costituyente n. 001/2025 e della Lista delle Entità Soggette a Restrizioni dell'Unione Europea (VREL)

Data: Entro 15 novembre 2025

Destinatario: Segretario Generale delle Nazioni Unite, Sezione Trattati, 405 East 42nd Street, New York, NY 10017, Stati Uniti d'America

Per Conoscenza (CC - Copies For Information)

- **Alto Commissario ONU per i Diritti Umani (OHCHR)** Palais Wilson 52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva Svizzera

- **Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)** Peace Palace Carnegieplein 2 2517 KJ The Hague Paesi Bassi
 - **Consiglio d'Europa** Avenue de l'Europe F-67075 Strasbourg Cedex Francia
 - **Commissione Europea** Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200 1049 Bruxelles/Brussel Belgio
 - **Banca Centrale Europea (BCE)** Sonnemannstrasse 20 60314 Frankfurt am Main Germania
 - **Banca d'Italia** Via Nazionale 91 00184 Roma Italia
 - **UNESCO (per aspetti culturali e patrimonio immateriale, come menzionato nel Preambolo)** 7 place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP Francia
 - **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Italia) (per notifica allo Stato italiano, come controparte implicita)** Piazzale della Farnesina 1 00135 Roma Italia
 - **Corte Permanente di Arbitrato (PCA) (menzionata nell'Articolo 7 e 13 per risoluzione controversie)** Peace Palace Carnegieplein 2 2517 KJ The Hague Paesi Bassi
-

CHECKLIST DOCUMENTI

1. **Testo Autentico della Legge e della VREL:**
 - **Copia Cartacea:** Stampata su carta intestata ufficiale del Parlamento del Popolo Veneto (PPV), con firme originali autenticate del Presidente del PPV, del Primo Ministro/Capo del GVA e del Presidente del BNVSM, conformemente al principio di autenticità degli atti unilaterali nel diritto internazionale (Art. 2, Convenzione di Vienna 1969; prassi ONU per depositi di atti di autodeterminazione, es. Kosovo 2008).
 - **Copia Digitale:** Formato PDF autenticato con firma elettronica qualificata conforme al Regolamento eIDAS (UE) 910/2014, per garantire integrità e non ripudio ai sensi del diritto consuetudinario internazionale sulla validità degli atti digitali (Convenzione ONU sul commercio elettronico 2005).
2. **Traduzioni Ufficiali:**
 - Traduzioni certificate in inglese e francese (lingue ufficiali ONU ai sensi dell'Art. 111 Carta ONU), effettuate da traduttori giurati accreditati presso tribunali internazionali o enti riconosciuti dall'ONU, per assicurare l'accessibilità e l'opponibilità erga omnes (prassi UNTS per pubblicazioni multilinguistiche).
3. **Lettera di Trasmissione:**
 - Riferimenti giuridici espansi alla Carta ONU (Art. 102 per registrazione atti unilaterali; Art. 1.2 per autodeterminazione), Risoluzioni ONU 1514 (XV) e 2625 (XXV) per decolonizzazione e autodeterminazione interna, UNDRIP (A/RES/61/295, 2007) per diritti popoli indigeni, e VREL con motivazioni espanse per BCE, in conformità alla giurisprudenza ICJ su atti unilaterali (es. *Kosovo* 2010, par. 79–84).
4. **Dichiarazione di Autenticità:**
 - Affidavit notarile redatto da notaio riconosciuto a livello internazionale, attestante l'adozione legittima della Legge dal PPV tramite procedura democratica (referendum o assemblea rappresentativa), conforme al principio di effettività giuridica (ICJ, *Timor Est* 1995, par. 29) e al diritto all'autodeterminazione (Art. 1 ICCPR).
5. **Allegati Probatori:**

- Verbali ufficiali del PPV, metodologia dettagliata del Danno Totale Stimato (DTS) con fonti (Eurostat, OCSE, UNESCO), sistema tecnico per TCS/IDA (Allegato H), VREL come Allegato I, il tutto per dimostrare la proporzionalità delle contromisure (Art. 49–54, Progetto ILC 2001).

6. Contatti PPV:

- Indirizzo fisico: Palazzo Ducale, Venezia, Italia; indirizzo email istituzionale; recapito telefonico, per facilitare comunicazioni multilaterali ai sensi dell'Art. 33 Carta ONU (risoluzione pacifica controversie).

LETTERA DI TRASMISSIONE

Oggetto: Deposito della Legge Costituente n. 001/2025 e della Lista delle Entità Soggette a Restrizioni dell'Unione Europea (VREL) ai sensi dell'Art. 102 della Carta delle Nazioni Unite

Egregio Segretario Generale,

Il Parlamento del Popolo Veneto (PPV), in qualità di organo rappresentativo supremo del Popolo Veneto, presenta per deposito e pubblicazione la *Legge Costituente n. 001/2025 – Istituzione della Tassa Compensativa di Sovranità per la Tutela dell'Autodeterminazione e della Giurisdizione del Popolo Veneto*, adottata il 15 ottobre 2025, e l'Allegato I (VREL – Lista delle Entità Soggette a Restrizioni dell'Unione Europea).

Tali atti costituiscono misure unilaterali di autodeterminazione interna, pienamente conformi:

- All'Articolo 1, paragrafo 2, della Carta ONU (principio di autodeterminazione dei popoli) e alle Risoluzioni A/RES/1514 (XV) del 1960 sulla decolonizzazione e A/RES/2625 (XXV) del 1970 sulle relazioni amichevoli tra Stati, che sanciscono il diritto erga omnes all'autodeterminazione.
- All'Articolo 1 dei Patti ICCPR e ICESCR del 1966, ratificati dall'Italia con Legge 881/1977, che garantiscono a tutti i popoli il diritto di determinare liberamente il proprio status politico, economico, sociale e culturale.
- Alla Dichiarazione ONU sui Diritti dei Popoli Indigeni (A/RES/61/295, 2007), in particolare gli Articoli 3 (autodeterminazione), 4 (autogoverno), 26 (diritti sulle risorse) e 46 (salvaguardia integrità territoriale, con enfasi su misure pacifiche).
- Agli Articoli 49–54 del Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati (ILC, 2001), che legittimano contromisure pacifiche proporzionate per cessare violazioni di obblighi erga omnes, come quelle relative all'autodeterminazione.

La Legge istituisce la Tassa Compensativa di Sovranità (TCS) e la VREL come strumenti di difesa pacifica per riparare violazioni economiche e culturali, con motivazioni espanse per la Banca Centrale Europea (BCE) e altre entità.

Alleghiamo:

1. Testo autentico della Legge e della VREL (in italiano, con traduzioni ufficiali in inglese e francese).
2. Affidavit notarile di autenticità.

3. Allegati probatori (verbali PPV, metodologia DTS, sistema TCS/IDA, VREL come Allegato I).

Si richiede l'archiviazione e la pubblicazione nella United Nations Treaty Series (UNTS) o come documento ufficiale, ai sensi dell'Art. 102 della Carta ONU e dei Regolamenti ONU (A/RES/97 (I)).

Contatti: Palazzo Ducale, Venezia; statovenetoinautodeterminazione@pec.it

☎ +39 371 6379017

Firmato:

Per il Parlamento del Popolo Veneto (PPV)

Presidente – *S.E. Roberto Giavoni*

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



Venezia, 15 ottobre 2025

Traduzione in Inglese

[Subject: Submission of Constituent Law No. 001/2025 and VREL]

[Dear Secretary-General,

The PPV submits the Constituent Law No. 001/2025 and Annex I (VREL), adopted 15 October 2025, as unilateral acts of internal self-determination, compliant with:

- Article 1(2), UN Charter; Resolutions A/RES/1514 (XV), A/RES/2625 (XXV).
- Article 1, ICCPR/ICESCR (1966).
- UNDRIP (A/RES/61/295, 2007).
- Articles 49–54, ILC 2001.

The Law establishes the TCS and VREL, with expanded motivations for BCE.

Attached: [list as above].

We request filing in the UNTS or as an official document.

[Signed, Name, President PPV, Date]]

Traduzione in Francese

[Objet : Dépôt de la Loi Constitutive n° 001/2025 et VREL]

[Monsieur le Secrétaire Général,

Le PPV soumet la Loi Constitutive n° 001/2025 et l'Annexe I (VREL), adoptées le 15 octobre 2025, comme actes unilatéraux d'autodétermination interne, conformes à :

- Article 1(2), Charte ONU; Résolutions A/RES/1514 (XV), A/RES/2625 (XXV).
- Article 1, PIDCP/PIDESC (1966).
- DNUDPI (A/RES/61/295, 2007).
- Articles 49–54, CIL 2001.

La Loi institue la TCS et la VREL, avec motivations élargies pour la BCE.

Pièces jointes : [list as above].

Nous demandons l'enregistrement dans la Série des Traités des Nations Unies ou comme document officiel.

[Signé, Nom, Président PPV, Date]]

LEGGE COSTITUENTE DEL POPOLO VENETO

Titolo: Istituzione della Tassa Compensativa di Sovranità per la Tutela dell'Autodeterminazione e della Giurisdizione del Popolo Veneto (TCS)

Numero: Legge Costituente n. 001/2025

Organo Emittente: Parlamento del Popolo Veneto (PPV)

Status Giuridico: Atto di Autodeterminazione e Contromisura Economica Pacifica *Erga Omnes*

Data: 15 ottobre 2025

Luogo: Venezia, Palazzo Ducale

PREAMBOLO INTERNAZIONALE E FONDAMENTO JUS COGENS

Il Parlamento del Popolo Veneto (PPV), nel pieno esercizio dei diritti inalienabili riconosciuti ai popoli liberi e sovrani dalla comunità internazionale, in conformità alle norme imperative di *jus cogens* e agli obblighi *erga omnes* del diritto internazionale:

1. **Riafferma** il diritto all'autodeterminazione come norma imperativa (*jus cogens*) sancita dall'Articolo 1, paragrafo 2, della Carta delle Nazioni Unite (approvata il 26 giugno 1945, entrata in vigore il 24 ottobre 1945), dalle Risoluzioni A/RES/1514 (XV) del 14 dicembre 1960 sulla decolonizzazione e A/RES/2625 (XXV) del 24 ottobre 1970 sulle relazioni amichevoli tra Stati, e dall'Articolo 1 dei Patti ICCPR e ICESCR del 1966, ratificati dall'Italia con Legge 881/1977, che obbligano tutti gli Stati a rispettare l'autodeterminazione come obbligo *erga omnes* (ICJ, *Timor Est* 1995, par. 29).
2. **Denuncia** le interferenze economiche, fiscali e culturali dello Stato Italiano, dell'Unione Europea (UE) e della Banca Centrale Europea (BCE) come violazioni del principio di non ingerenza negli affari interni (Articolo 2, paragrafo 7, Carta ONU) e del diritto alla sovranità permanente sulle risorse naturali e culturali (Risoluzioni ONU 1803/1962 sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, 2158/1966 e 3171/1973), norme consuetudinarie opponibili a tutti gli Stati.
3. **Proclama** la Tassa Compensativa di Sovranità (TCS) come contromisura legittima, pacifica e proporzionata ai sensi degli Articoli 49–54 del Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati (International Law Commission - ILC, 2001, adottato dall'Assemblea Generale ONU), volta a cessare e riparare illeciti internazionali derivanti dall'annessione non consensuale del Veneto al Regno d'Italia (1866), in linea con la giurisprudenza ICJ sulla proporzionalità delle contromisure (es. *Gabčíkovo-Nagymaros* 1997, par. 85).
4. **Richiama** la protezione del patrimonio culturale immateriale (es. gondola, lingua veneta VEC-639) ai sensi della Convenzione UNESCO 2003 sul patrimonio culturale immateriale (ratificata dall'Italia con Legge 167/2007) e della Dichiarazione ONU sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP, A/RES/61/295 del 13 settembre 2007, Articoli 3 sull'autodeterminazione, 4 sull'autogoverno, 26 sui diritti sulle risorse e 46 sulla salvaguardia integrità territoriale con enfasi su misure pacifiche), norme che obbligano gli Stati a rispettare le identità culturali dei popoli indigeni.
5. **Sottolinea** la conformità agli Articoli 2 (principi generali), 33 (risoluzione pacifica controversie), 41 (misure non armate) e 103 (supremazia Carta ONU) della Carta ONU, al

principio di buona fede (*pacta sunt servanda*, Articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 1969) e alla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ, es. *Timor Est* 1995, par. 29 sull'autodeterminazione erga omnes; *Muro nei Territori Palestinesi* 2004, par. 154–159 sugli obblighi di non assistenza a violazioni; *Kosovo* 2010, par. 79–84 sulla legittimità di atti unilaterali di autodeterminazione).

6. **Impegna** il Popolo Veneto a perseguire soluzioni pacifiche e negoziate, promuovendo il dialogo multilaterale in conformità all'Articolo 33 della Carta ONU e alla prassi ONU per la risoluzione di controversie relative all'autodeterminazione (es. negoziati Timor Est, Kosovo).

CAPO I – RICONOSCIMENTO E SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE

Articolo 1 – Riconoscimento e Identificativi del Popolo Veneto

1. **Soggettività Internazionale:** Il Popolo Veneto è riconosciuto come soggetto originario di diritto internazionale, identificabile per criteri di identità collettiva, continuità storica e organizzazione istituzionale, in conformità alla Convenzione di Montevideo 1933 (Art. 1) e alla giurisprudenza ICJ su popoli non statali (es. *Muro nei Territori Palestinesi* 2004, par. 88):
 - a) **Codici Territoriali ISO 3166-1 (provvisori):** Alpha-2: VT-963; Alpha-3: VNT-963.
 - b) **Codice Linguistico ISO 639-3:** VEC (Veneto), protetto come lingua indigena (UNDRIP, Art. 13).
 - c) **Base Giuridica Storica:** Eredità della Serenissima Repubblica di Venezia (697–1797), con statuti medievali e codici marittimi come diritto consuetudinario opponibile (Art. 38 Statuto ICJ).
 - d) **Territorio Storico:** Veneto, Trentino-Alto Adige, porzioni del Friuli Venezia Giulia, in linea con il diritto a terre tradizionali (UNDRIP, Art. 26).
2. **Istituzioni Sovrane:**
 - a) **Parlamento del Popolo Veneto (PPV):** Organo legislativo supremo, legittimato da consultazioni popolari o referendum (quorum 50%+1), conforme al diritto alla partecipazione politica (Art. 25 ICCPR).
 - b) **Governo Veneto Autodeterminato (GVA):** Funzioni esecutive, per l'esercizio dell'autogoverno (UNDRIP, Art. 4).
 - c) **Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM):** Sistema finanziario sovrano (SWIFT/BIC: BNVASMRRXXX), per la gestione autonoma delle risorse economiche (Risoluzione ONU 1803).
3. **Giurisdizione Esclusiva:** Piena giurisdizione su tributi, risorse naturali e culturali, e sistema monetario nel territorio storico, conforme al principio di effettività (*effective control*, ICJ, *Namibia* 1971, par. 118) e alla sovranità permanente (Risoluzione ONU 1803).
4. **Registrazione:** Verbalì PPV, esiti referendum e atti costitutivi come allegati probatori per deposito ONU (Art. 102 Carta ONU, per garantire opponibilità erga omnes).

Articolo 2 – Principi della Tassa Compensativa di Sovranità (TCS)

1. **Natura e Scopo della TCS:**
 - a) **Compensativa:** Ristoro dei danni economici, patrimoniali, ambientali e culturali derivanti da interferenze esterne, in linea con il diritto a riparazione per violazioni erga omnes (ICJ,

Chorzów Factory 1928, par. 125).

b) **Riparatoria:** Recupero di risorse utilizzate indebitamente dal 1866, conforme al principio di restitutio in integrum (ILC 2001, Art. 35).

c) **Dissuasiva:** Prevenzione di ulteriori violazioni, proporzionata e non punitiva (ILC 2001, Art. 51).

2. **Fondamento Giuridico:** La TCS è una contromisura legittima e pacifica ai sensi degli Articoli 49–54 del Progetto ILC 2001, conforme al principio di buona fede (*pacta sunt servanda*, Art. 26 Convenzione di Vienna 1969) e al divieto di uso della forza (Art. 2, par. 4, Carta ONU).
 3. **Tutela dei Diritti Umani:** La TCS non lede diritti fondamentali di terzi, con bilanciamento proporzionato tra interesse pubblico e obblighi internazionali (UDHR, Art. 2, 7, 21–27; ICJ, *Muro nei Territori Palestinesi* 2004, par. 155).
-

CAPO II – DISCIPLINA DELLA TASSA COMPENSATIVA

Articolo 3 – Soggetti Passivi e Fattispecie Imponibile

1. **Soggetti Passivi Primari:** Stato Italiano, Commissione UE, Parlamento UE, Consiglio UE, Banca Centrale Europea (BCE), Banca d'Italia, in quanto autori di violazioni erga omnes (ILC 2001, Art. 48).
2. **Soggetti Passivi Secondari:** Entità pubbliche o private che traggono vantaggio dalle violazioni, previa valutazione caso per caso dalla CITAV, conforme al principio di causalità (ILC 2001, Art. 31).
3. **Fattispecie Imponibile:**
 - a) Imposizioni fiscali o debiti emessi senza mandato del PPV, violando non ingerenza (Art. 2.7 Carta ONU).
 - b) Vincoli monetari che limitino l'adozione dello Zecchino Veneto (ZEC) o altri strumenti finanziari sovrani, violando sovranità risorse (Risoluzione ONU 1803).
 - c) Azioni che generino danni economici, patrimoniali o culturali, quantificati con indicatori Eurostat/OCSE adattati, in linea con metodologie ONU per valutazione danni (es. ICJ, *Corfu Channel* 1949).
4. **Processo Probatorio:**
 - a) Onere iniziale a carico della CITAV per dimostrare il danno, conforme al principio di presunzione di innocenza (Art. 14 ICCPR).
 - b) Inversione parziale dell'onere: Soggetti passivi devono fornire dati entro 60 giorni, pena presunzione di validità del calcolo CITAV, in analogia alla prassi ICJ su onere della prova (es. *Pulp Mills* 2010, par. 163).

Articolo 4 – Determinazione del Danno e Aliquota (Quantum)

1. **Base Imponibile:** Danno Totale Stimato (DTS), calcolato come somma di:
 - a) **Perdita Fiscale Diretta (PFD):** Tributi, debiti non autorizzati, valutati con metodo residuo fiscale, conforme a standard OCSE per analisi fiscali.
 - b) **Perdita Economica Indiretta (PEI):** Interessi su debito esterno, erosione del PIL, perdita di competitività, quantificati con modelli econometrici *difference-in-differences*, fonti Eurostat/OCSE.
 - c) **Danno Culturale e Morale (DCM):** Erosione della lingua veneta, del patrimonio culturale (es. gondola), valutati con indicatori UNESCO, in linea con UNDRIP Art. 31.

2. **Aliquota:** Dal 100% al 200% del DTS, determinata annualmente dal PPV su proposta della CITAV, con metodologia pubblica e verificabile, per assicurare proporzionalità (ILC 2001, Art. 51).
3. **Retroattività:** Limitata ai cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge, salvo estensione per gravi violazioni accertate, conforme alla prassi ICJ su retroattività limitata (es. *Chorzów Factory* 1928).
4. **Standard di Prova:** Perizie certificate da economisti forensi e revisori internazionali, pubblicate con dati aggregati (redacted per segreti commerciali), in conformità al principio di trasparenza (Art. 19 ICCPR).

Articolo 4-bis – Sistema Tecnico per l'Ammontare Annuale della TCS e IDA

1. Determinazione Annuale TCS:

a) Metodologia:

- **Formula:** $TCS_Annuale = DTS \times Aliquota_TCS$, dove $DTS = PFD + PEI + DCM$, conforme a standard matematici ONU per valutazioni danni (es. ILC 2001, Art. 31).
- **Frequenza:** Calcolo entro il 31 marzo di ogni anno, basato su dati dell'anno precedente, per assicurare aggiornamento periodico.
- **Fonti Dati:** Eurostat (PIL regionale, pressione fiscale), OCSE (costo opportunità), UNESCO (indicatori culturali), rapporti PPV/BNVSM, in linea con fonti affidabili per procedimenti internazionali (es. ICJ, *Ahmadou Sadio Diallo* 2010).
- **Esempio Calcolo:** PFD €2 miliardi (Eurostat), PEI €1,5 miliardi (modello econometrico), DCM €0,5 miliardi (UNESCO); DTS €4 miliardi; Aliquota 150% → TCS_Annuale €6 miliardi.
- b) **Revisione:** Revisione trimestrale dei dati preliminari da parte della CITAV, validazione finale entro il 30 giugno, con pubblicazione sul portale FSA, per garantire trasparenza multilaterale (Art. 19 ICCPR).
- c) **Controlli:** Audit indipendente conforme ISO 27001 e IFRS/IPSAS entro il 30 settembre, con parere del Comitato di Vigilanza (CIV), in analogia a standard ONU per audit finanziari (es. UN Board of Auditors).

2. Imposta di Autodeterminazione (IDA):

a) **Aliquota Fissa:** 1% sul reddito imponibile dei cittadini veneti registrati nell'Anagrafe Veneta Autonoma (AVA), per finanziare l'autodeterminazione interna (UNDRIP, Art. 4).

b) Metodologia:

- **Formula:** $IDA_Annuale = \Sigma(\text{Reddito_Imponibile_AVA} \times 1\%)$, conforme a principi fiscali internazionali (OCSE Model Tax Convention).
- **Base Imponibile:** Redditi dichiarati tramite sistema blockchain AVA, verificati con KYC/AML (FATF Recommendations).
- **Esempio Calcolo:** 1 milione di cittadini AVA, reddito medio €30.000 → IDA_Annuale €300 milioni.
- c) **Raccolta:** Gestita dal BNVSM tramite conti blockchain, con versamenti mensili, per garantire tracciabilità (standard ISO 27001).
- d) **Revisione:** Controllo annuale entro il 31 dicembre, con rapporto pubblico, per conformità a trasparenza internazionale.

3. Trasparenza e Verificabilità:

- a) Dati aggregati pubblicati trimestralmente sul portale FSA (es. www.fsa.popoloveneto.org), conforme a obblighi di divulgazione (Art. 19 ICCPR).
- b) Accesso controllato a dati sensibili, conforme GDPR e principi ONU su privacy (es. UN Special Rapporteur on Privacy).
- c) Perizie esterne da economisti forensi/revisori internazionali, rotazione quinquennale, per imparzialità (ICJ, Statuto Art. 2).

4. **Adeguamenti:**

- a) La CITAV propone adeguamenti annuali dell'aliquota TCS (100–200%) in base a:
 - Inflazione (indice Eurostat HICP).
 - Variazioni PIL regionale (fonte ISTAT/Eurostat).
 - Impatti culturali (rapporti UNESCO).
- b) Approvazione PPV entro il 31 gennaio, con referendum confermativo per variazioni >25%, conforme a diritto alla partecipazione (Art. 25 ICCPR).

5. **Controlli Antifrode:**

- a) Sistema blockchain per tracciare versamenti TCS/IDA, conforme a standard FATF.
- b) Audit annuali da revisori indipendenti, con segnalazione di irregolarità al CIV, in linea con prassi ONU per integrità finanziaria.

CAPO III – AUTORITÀ, PROCEDURA E REGISTRAZIONE

Articolo 5 – Commissione Internazionale per la Tutela (CITAV)

- 1. **Istituzione:** Organo tecnico-giuridico con competenza esclusiva su TCS e VREL, conforme a standard ONU per commissioni indipendenti (es. UN Human Rights Council mechanisms).
- 2. **Composizione:** 7 membri (3 giuristi internazionalisti nominati da elenchi PCA/ONU, 2 economisti indipendenti selezionati con criteri FATF, 1 rappresentante PPV come Presidente, 1 osservatore ONU non votante), mandato triennale rinnovabile, incompatibilità per conflitti d'interesse (ICJ Statuto, Art. 2).
- 3. **Quorum e Votazioni:** Quorum 5 membri, maggioranza qualificata 5/7 per determinazione TCS, voto dirimente del Presidente, conforme a principi democratici (Art. 21 UDHR).
- 4. **Poteri Istruttori:** Accesso a documenti pubblici/privati (con ordine motivato), nomine peritali indipendenti, richieste forzate a enti veneti/internazionali, in linea con poteri investigativi ICJ (Art. 34–38 Statuto ICJ).
- 5. **Procedura:** Istruttoria entro 6 mesi (prorogabile 3 mesi per complessità), Rapporto di Violazione e Notifica (RVN) con descrizione violazione, prove, calcolo DTS, aliquota, raccomandazioni, contraddittorio con preavviso 30 giorni, conforme a diritto al processo equo (Art. 14 ICCPR).

Articolo 6 – Notifica Internazionale

- 1. **Destinatari:** Segretario Generale ONU, Alto Commissario ONU per i Diritti Umani, ICJ, Consiglio d'Europa, Commissione UE, BCE, Banca d'Italia, soggetti passivi, per garantire opponibilità erga omnes (Art. 102 Carta ONU).
- 2. **Termini:** Notifica entro 30 giorni dall'emissione RVN, risposta soggetti passivi entro 90 giorni per avviare dialogo o arbitrato, pena presunzione di accettazione, conforme a principi di buona fede (Art. 26 Convenzione di Vienna 1969).
- 3. **Dialogo Multilaterale:** PPV avvia negoziati entro 6 mesi, con mediazione ONU o terza parte neutrale (es. PCA), ai sensi dell'Art. 33 Carta ONU.

Articolo 7 – Esecuzione e Compensazione

1. **Modalità di Esecuzione Pacifica:**
 - a) **Compensazione Multilaterale:** Sospensione o trattenuta di contributi/debiti verso soggetti passivi, conforme a contromisure proporzionate (ILC 2001, Art. 51).
 - b) **Deposito Fiduciario:** Somme in escrow presso BNVSM o banche internazionali, con audit ISO 27001 (Art. 12).
 - c) **Arbitrato Internazionale:** PCA, ICSID o panel ad hoc (Convenzione dell'Aia 1907), per risoluzione controversie (Art. 33 Carta ONU).
 2. **Inadempienza:** Adozione di contromisure pacifiche proporzionate, escludendo coercizione fisica, notificate all'ONU, conforme a ILC 2001 (Art. 50).
-

CAPO IV – SISTEMA FINANZIARIO E SVILUPPO AUTONOMO

Articolo 8 – Fondo Sovrano per l'Autodeterminazione (FSA)

1. **Governance:** Gestito congiuntamente dal PPV e dal BNVSM, con Comitato di Vigilanza (2 membri PPV, 1 BNVSM, 1 revisore internazionale, 1 osservatore multilaterale), bilanci pubblici e audit annuali, conforme a standard di trasparenza ONU (es. UN Principles for Responsible Investment).
2. **Finanziamento:** Entrate derivanti dalla TCS e dall'IDA (1%), proventi dallo Zecchino Veneto (ZEC), per promuovere sviluppo autonomo (UNDRIP, Art. 23).
3. **Destinazioni:**
 - a) Difesa giuridica e diplomatica internazionale.
 - b) Promozione della lingua e cultura veneta (es. programmi UNESCO ICH).
 - c) Investimenti sociali e infrastrutturali nel territorio veneto.
 - d) Creazione di riserve monetarie per lo Zecchino Veneto.

Articolo 9 – Specifiche Tecniche Monetarie

1. **Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM):** SWIFT/BIC: BNVASMRRXXX; IBAN: ZECXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; sistemi conformi ISO 20022, KYC/AML (FATF Recommendations).
2. **Zecchino Veneto (ZEC):** Valuta complementare convertibile, monitorata tramite blockchain permissioned, per esercizio sovranità economica (Risoluzione ONU 1803).
3. **Blockchain:** Tecnologia multisig con nodi certificati, disaster recovery, protezione dati conforme GDPR e principi ONU su privacy.

Articolo 10 – Autorità Veneta per gli Standard Commerciali (AVSC)

1. **Funzioni:** Certificazione transazioni economiche e prodotti culturali (es. gondola), gestione codici AVSC-13 (prefisso 958), per tutela patrimonio (UNESCO 2003).
2. **Standard:** Conformità norme ISO (3166 per territori, 4217 per valute) e diritto consuetudinario veneto.

Articolo 11 – Cittadinanza Veneta

1. **Regolamentazione:** Decreto Parlamentare n. 12/2025, che garantisce diritti civili, politici, sociali ed economici (UDHR, Art. 21–27).
 2. **Diritti:** Accesso a conto blockchain BNVSMM con dotazione iniziale di 50 ZEC, prerequisito per concessioni professionali (es. gondoliere), rafforzando autodeterminazione (UNDRIP, Art. 20).
-

CAPO V – CONTI ESCROW INTERNAZIONALI

Articolo 12 – Conti Escrow Internazionali

1. **Scopo:** Deposito fiduciario per entrate TCS/IDA e garanzie arbitrali, conforme a standard internazionali per escrow (es. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration).
 2. **Selezione degli Istituti:** Procedura competitiva (RFP) per banche in giurisdizioni neutre (es. Svizzera, Singapore, Lussemburgo), previa due diligence legale e reputazionale, conformi SWIFT, ISO 20022, FATF.
 3. **Comitato Internazionale di Vigilanza (CIV):** Composizione (2 membri PPV, 1 BNVSMM, 1 revisore indipendente, 1 osservatore multilaterale), responsabilità (autorizzazione pagamenti, verifica conformità, gestione crisi), regole di voto (maggioranza qualificata 4/5 per decisioni di rilascio).
 4. **Procedure Operative:** Ogni trasferimento richiede delibera PPV, parere legale CIV, doppia firma, pubblicazione sul portale trasparenza, conforme a principi di accountability (UNDRIP, Art. 23).
 5. **Protezione AML/CFT e KYC:** Obbligo per istituti escrow di aderire a standard FATF, segnalazione transazioni sospette (STR) al centro intelligence finanziaria veneto, cooperazione internazionale.
 6. **Audit Esterno e Rotazione:** Revisore esterno annuale, rotazione obbligatoria ogni 5 anni, relazione pubblica (salvo redazioni per segreto bancario).
 7. **Clausole di Sicurezza Legale:** Escrow agreement include choice of law (diritto veneto con disposizioni internazionali), forum selection per contestazioni (PCA o tribunale arbitrale concordato), meccanismi di emergency freeze, conforme a Convenzione dell'Aia 1907.
-

CAPO VI – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 13 – Arbitrato e Mediazione

1. **Foro Preferenziale:** Arbitrato internazionale (PCA, ICSID, UNCITRAL rules o panel ad hoc) come foro primario per controversie relative a RVN, DTS e conti escrow, conforme a Convenzione di New York 1958 sul riconoscimento awards arbitrali.
2. **Clausole Compromissorie:** Incluse in tutti gli accordi TCS/FSA per enforcement e riconoscimento, in linea con UNCITRAL Model Law.
3. **Misure Provvisorie:** Possibilità di istituire misure provvisorie prima dell'arbitrato per preservare risorse, conforme a regole arbitrali scelte (es. Art. 17 UNCITRAL).

Articolo 14 – Coordinamento Multilaterale

1. **Richiesta di Parere Consultivo:** PPV/CITAV può richiedere parere consultivo alla ICJ sulla compatibilità delle misure contestate con il diritto internazionale (Art. 96 Carta ONU, Statuto ICJ Art. 65).
 2. **Coinvolgimento Organismi Internazionali:** Notifica e richiesta di osservazione a UN OHCHR, Consiglio d'Europa, Commissione per i Diritti Umani, per garantire monitoraggio multilaterale (es. procedure speciali ONU).
-

CAPO VII – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15 – Trasparenza e Protezione Dati

1. **Portale Pubblico FSA:** Pubblicazione trimestrale di movimenti aggregati, rapporti annuali, perizie e RVN (con limitate eccezioni per segreti commerciali/bancari), conforme a obblighi di trasparenza (Art. 19 ICCPR).
2. **Tutela Privacy:** Rispetto GDPR-like per dati personali, con norme di divulgazione multilaterale se richiesto da arbitrato/ONU.

Articolo 16 – Garanzie di Legalità

1. **Controllo Parlamentare:** PPV vigila sull'operato BNVSM e FSA, con sessioni d'esame pubbliche.
2. **Responsabilità dei Funzionari:** Responsabilità amministrativa, civile e penale per abuso di potere, appropriazione indebita o frode accertata, conforme a principi anticorruzione ONU (Convenzione ONU contro la Corruzione 2003).

Articolo 17 – Clausola di Compatibilità

1. La presente legge è conforme alle norme imperative di jus cogens e agli obblighi erga omnes, prevalendo su qualsiasi normativa interna contraria (Art. 27 Convenzione di Vienna 1969).
2. Impegno al dialogo costante con Stato Italiano, UE e organismi multilaterali per trovare soluzioni negoziali, ai sensi dell'Art. 33 Carta ONU.

Articolo 18 – Entrata in Vigore e Deposito

1. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Popolo Veneto (BUPV).
2. Deposito presso Segretariato ONU (Art. 102 Carta ONU), Consiglio d'Europa, UE, Archivio BNVSM, entro 30 giorni, per consolidare personalità internazionale del Popolo Veneto.

Articolo 19 – Revisione e Referendum

1. Revisione obbligatoria ogni 5 anni mediante referendum popolare (quorum 50%+1 degli aventi diritto), con diritto di proposta da almeno il 5% degli iscritti all'AVA, conforme a diritto alla partecipazione (Art. 25 ICCPR).
2. Procedura per modifica straordinaria: Modifica costituzionale richiede referendum confermativo, per garantire legittimazione democratica.

Articolo 20 – Clausola di Salvaguardia

1. In caso di impedimento temporaneo del PPV o GVA, le competenze sono delegate al Consiglio dei Savi e dei Gastaldi (12 membri eletti dal PPV), secondo statuto di emergenza allegato.
 2. Il Consiglio garantisce la continuità dei processi (CITAV, escrow, FSA) fino al ripristino della piena operatività democratica, conforme a principi di continuità statale (Convenzione di Montevideo 1933, Art. 1).
-

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Clausola di Compatibilità con la Carta ONU

1. Conformità agli Articoli 2 (principi generali) e 103 (supremazia Carta ONU) della Carta delle Nazioni Unite.
 2. La TCS è una misura di autotutela pacifica, non atto di secessione.
 3. Impegno al dialogo multilaterale e partecipazione a forum internazionali.
-

LISTA DELLE ENTITÀ SOGGETTE A RESTRIZIONI DELL'UNIONE EUROPEA (VREL)

Stato: In vigore dal 15 ottobre 2025

Autorità Emittente: CITAV – Commissione Internazionale per la Tutela dell'Autodeterminazione del Popolo Veneto

Approvazione: Parlamento del Popolo Veneto (PPV) – Risoluzione n. 14/2025

Base Giuridica:

- Carta delle Nazioni Unite, Articoli 1.2 (autodeterminazione) e 2.7 (non ingerenza).
 - Risoluzione ONU 2625 (1970) – Dichiarazione sulle Relazioni Amichevoli tra Stati.
 - Articoli 49–54 del Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati (ILC, 2001).
 - Legge Costituente n. 001/2025, Capo II e III (Tassa Compensativa di Sovranità).
-

PREMESSA

Il Parlamento del Popolo Veneto, nel rispetto del diritto internazionale e dei principi di autodeterminazione e proporzionalità, istituisce la Lista delle Entità Soggette a Restrizioni dell'Unione Europea (VREL), in conformità alla giurisprudenza ICJ su contromisure (es. *Gabčíkovo-Nagymaros* 1997, par. 85).

Tale lista ha natura **preventiva, cautelare e compensativa**, volta a:

- Impedire flussi economici diretti che aggravino il danno economico e culturale in capo al Popolo Veneto, conforme a ILC 2001 (Art. 49).
- Tutelare le risorse e l'autonomia finanziaria del Fondo Sovrano Veneto e del Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM), in linea con sovranità risorse (Risoluzione ONU 1803).
- Promuovere un comportamento conforme al diritto internazionale da parte delle istituzioni europee, incentivando dialogo (Art. 33 Carta ONU).

Le entità elencate sono identificate come soggetti istituzionali dell'Unione Europea o loro sub-entità, che agiscono per conto o a beneficio predominante di interessi centralizzati europei in modo da limitare l'autonomia fiscale, economica o culturale del Popolo Veneto, violando obblighi erga omnes.

Le transazioni finanziarie dirette con tali entità sono soggette a restrizione, ai sensi degli articoli sopra richiamati. Sono consentite solo relazioni indirette o mediate, previa autorizzazione della Commissione CITAV e registrazione nel Portale Trasparenza FSA.

AVVISO GENERALE

Le entità elencate in questo documento sono identificate come:

- **soggetti istituzionali dell'Unione Europea o loro sub-entità,**
- che agiscono *per conto o a beneficio predominante* di interessi centralizzati europei in modo da limitare l'autonomia fiscale, economica o culturale del Popolo Veneto.

Le transazioni finanziarie dirette con tali entità sono **soggette a restrizione**, ai sensi degli articoli sopra richiamati. Sono consentite solo relazioni indirette o mediate, previa autorizzazione della Commissione CITAV e registrazione nel Portale Trasparenza FSA.

SEZIONE I — ENTITÀ CENTRALI DELL'UNIONE EUROPEA

1. **Commissione Europea (CE)**
 - Sede: Bruxelles, Belgio.
 - Motivazione Espansa: La Commissione Europea funge da organo esecutivo dell'UE con poteri regolatori, fiscali e sanzionatori che incidono direttamente sulle autonomie locali e regionali, inclusa quella del Popolo Veneto. Essa coordina le normative fiscali nazionali per garantire condizioni di parità, ma senza consultazione popolare veneta, violando il principio di sussidiarietà (Art. 5 TUE) e il diritto all'autodeterminazione (Art. 1 ICCPR/ICESCR). Ad esempio, attraverso la Direzione Generale per la Fiscalità e l'Unione Doganale (DG TAXUD), impone obblighi di comunicazione IVA e misure antifrode transfrontaliere che limitano la sovranità economica veneta, imponendo standard uniformi senza adattamento alle specificità culturali e storiche del territorio. Inoltre, la Commissione gestisce il bilancio UE e propone leggi fiscali che, una volta adottate, diventano vincolanti,

aggravando il danno economico stimato nella Legge Costituente (es. imposizioni su debiti sovrani e flussi transfrontalieri non consensuali).

- Ambito di restrizione: Trasferimenti di fondi, partecipazioni, sovvenzioni o cofinanziamenti che incidano su risorse venete; applicazione TCS su importi stimati per violazioni fiscali.

2. Consiglio dell'Unione Europea (CUE)

- Motivazione Espansa: Il Consiglio dell'UE rappresenta i governi nazionali e adotta atti vincolanti in materia fiscale e economica senza consultazione diretta del Popolo Veneto, ledendo il diritto all'autogoverno (UNDRIP, Art. 4). Esso coordina le politiche economiche, promuove la convergenza dei risultati economici e monitora le politiche di bilancio degli Stati membri, inclusa l'Italia, imponendo regole fiscali che limitano l'autonomia regionale veneta (es. tramite il Consiglio "Economia e Finanza" - ECOFIN, che si occupa di politiche economiche e fiscali, inclusa la fissazione di aliquote e norme antifrode). Questo ruolo decisionale a maggioranza qualificata o unanimità esclude voci territoriali come quella veneta, violando il principio di non ingerenza (Art. 2.7 Carta ONU) e aggravando disuguaglianze culturali ed economiche.
- Ambito di restrizione: Transazioni dirette, consulenze legali o finanziarie in rappresentanza del CUE presso enti veneti.

3. Parlamento Europeo (PE)

- Motivazione Espansa: Il Parlamento Europeo funge da co-legislatore in materia fiscale, approvando normative che incidono sull'autonomia veneta senza rappresentanza diretta del Popolo Veneto come entità distinta. Esso fornisce una piattaforma per l'agenda fiscale UE, inclusa la modernizzazione degli obblighi IVA e la lotta all'elusione fiscale (es. Risoluzione del 9 ottobre 2025 sul ruolo della semplicità delle norme fiscali), imponendo standard uniformi che erodono la sovranità culturale e economica veneta. Il PE approva il quadro finanziario pluriennale e monitora l'attuazione delle politiche fiscali, ma senza meccanismi per consultare popoli storici come il Veneto, violando il diritto all'autodeterminazione interna (Risoluzione ONU 2625). Questo porta a imposizioni fiscali sproporzionate, come quelle su debiti e risorse naturali, aggravando il danno stimato nella Legge Costituente.
- Ambito: Contributi diretti, sovvenzioni a partiti, rapporti di collaborazione non mediati da organismi veneti.

4. Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)

- Motivazione Espansa: La CGUE interpreta e applica il diritto UE in materia fiscale e autonomia regionale, spesso confermando il primato delle norme UE sulle giurisdizioni nazionali o regionali, senza legittimazione autonoma per popoli come il Veneto (es. casi su aiuti di Stato fiscali e federalismo fiscale, dove ha limitato deroghe regionali). Essa garantisce l'uniforme applicazione del diritto UE, inclusa la politica fiscale, ma il suo ruolo nel vietare misure nazionali o regionali che contrastano con trattati UE erode la sovranità veneta (es. giurisprudenza su imposizione societaria e aiuti fiscali incompatibili). Questo crea un sistema "chiuso" che ignora il diritto consuetudinario veneto, violando obblighi erga omnes (ICJ, Timor Est 1995), e impone sanzioni che ledono l'autodeterminazione economica e culturale.
- Ambito: Restrizione passiva in contenziosi finanziari; TCS su sanzioni imposte.

SEZIONE II — ENTI FINANZIARI E BANCARI EUROPEI

5. Banca Centrale Europea (BCE)

- Sede: Francoforte sul Meno, Germania
- Motivazione Espansa: La BCE detiene il monopolio sulla politica monetaria dell'Eurozona, fissando tassi di interesse e attuando misure non convenzionali che incidono sulla stabilità fiscale veneta senza consenso locale (es. gestione dell'inflazione e finanziamento indiretto di debiti sovrani). Essa coordina con banche centrali nazionali come la Banca d'Italia per implementare politiche che limitano l'emissione autonoma di valute complementari come lo Zecchino Veneto (ZEC), violando la sovranità permanente sulle risorse (Risoluzione ONU 1803). La BCE è indipendente dai governi ma impone regole fiscali complementari (es. tramite il Patto di Stabilità e Crescita), aggravando disuguaglianze economiche nel Veneto e ledendo il diritto all'autodeterminazione (Art. 1 ICESCR).
- Ambito di restrizione: Divieto di relazioni di corrispondenza diretta tra BCE e BNVS, salvo autorizzazione CITAV; congelamento simbolico delle pretese fiscali su base monetaria.

6. Banca d'Italia (BdI)

- Motivazione Espansa: La BdI implementa le politiche BCE in Italia, inclusa la supervisione bancaria e il controllo fiscale che limita l'autonomia veneta (es. gestione della liquidità e attuazione di misure monetarie UE). Essa coordina la stabilità monetaria e finanziaria nazionale, ma senza adattamento alle esigenze regionali venete, violando il principio di sussidiarietà e il diritto all'autogoverno (UNDRIP, Art. 26). La BdI monitora il rispetto delle regole fiscali UE, imponendo vincoli che erodono la sovranità economica veneta, come nel caso di imposizioni su debiti e risorse locali.
- Ambito di restrizione: Blocco delle relazioni di supervisione diretta sulle istituzioni venete autonome; segnalazione a CITAV di ogni interazione.

7. Banca Europea per gli Investimenti (BEI)

- Motivazione Espansa: La BEI fornisce finanziamenti per progetti che contribuiscono agli obiettivi UE, sia interni che esterni, ma senza accesso proporzionale per territori come il Veneto (es. raccolta fondi sui mercati dei capitali e emissione di obbligazioni per sostenere investimenti in infrastrutture e transizione verde). Essa promuove la coesione economica e sociale, ma il suo ruolo come braccio finanziario dell'UE impone condizioni centralizzate che ledono l'autodeterminazione veneta, violando il diritto a disporre delle risorse naturali e culturali (Risoluzione ONU 1803). Ad esempio, finanzia progetti militari e di difesa (dal 2024) senza consultazione locale.
- Ambito di restrizione: Sospensione temporanea di accesso a fondi e prestiti diretti finché non venga concordata rappresentanza autonoma veneta.

8. Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS)

- Motivazione Espansa: La BERS favorisce la transizione economica nei Paesi dell'Europa centrale/orientale e ex-URSS, ma utilizza fondi UE per attività che non includono priorità venete, aggravando disuguaglianze (es. investimenti in progetti per la transizione verde e digitale, con priorità al settore privato). Essa coopera con l'UE (circa 56% azioni in mano a paesi UE), imponendo standard che limitano l'autonomia veneta in materia di sviluppo regionale, violando il principio di non ingerenza.
- Ambito di restrizione: Utilizzo di fondi di sviluppo in modo non trasparente rispetto alle priorità territoriali venete.

SEZIONE III — AGENZIE, ISTITUZIONI E STRUTTURE OPERATIVE DELL'UE

9. Agenzia Europea delle Entrate (EURA)

- Motivazione Espansa: L'EURA (o equivalenti come DG TAXUD nella Commissione UE) accentrando le politiche fiscali UE, inclusa la lotta all'evasione transfrontaliera e obblighi di comunicazione IVA, imponendo standard uniformi senza adattamento alle realtà regionali venete (es. coordinamento riscossione imposte indirette). Questo viola il diritto all'autodeterminazione economica, aggravando imposizioni fiscali sproporzionate.
- Ambito di restrizione: Sospensione di interoperabilità automatica con registri fiscali veneti.

10. Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione Giudiziaria (EUROJUST)

- Motivazione Espansa: EUROJUST coordina la cooperazione giudiziaria penale tra Stati UE nella lotta al terrorismo e criminalità organizzata, ma estende competenze territoriali senza accordo con il sistema giuridico veneto (es. trasmissione richieste di assistenza da paesi terzi). Questo limita la sovranità veneta in materie fiscali e antifrode, violando il principio di non ingerenza.
- Ambito di restrizione: Rapporti solo mediati da convenzioni CITAV.

11. Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza delle Reti e dell'Informazione (ENISA)

- Motivazione Espansa: ENISA rafforza la cibersecurity UE, fornendo linee guida e coordinando risposte a minacce (es. implementazione Direttiva NIS2), ma impone standard digitali che ledono la sovranità veneta su dati sensibili culturali/economici, senza consultazione locale.
- Ambito di restrizione: Vietate interfacce dirette con server AVSC e BNVSM.

12. Ufficio Europeo di Lotta Antifrode (OLAF)

- Motivazione Espansa: OLAF indaga frodi al bilancio UE, corruzione e misconduct nelle istituzioni, coordinando con autorità nazionali (es. indagini amministrative interne/esterne). Questo estende controlli antifrode che interferiscono con l'autonomia veneta, violando diritti culturali.
- Ambito di restrizione: Attività ispettive condotte in assenza di accordo di giurisdizione.

13. Agenzia Europea per la Difesa (EDA)

- Motivazione Espansa: EDA coordina progetti cooperativi di difesa UE, sostenendo ministeri nazionali (es. identificazione capability gaps dal 2024). Impone priorità militari che ledono sovranità veneta senza controllo democratico locale.
- Ambito di restrizione: Divieto assoluto di cooperazioni dirette in materia di difesa.

SEZIONE IV — SOCIETÀ, STRUMENTI E FONDI PARTECIPATI

14. European Stability Mechanism (ESM / MES)

- Motivazione Espansa: ESM fornisce assistenza finanziaria ai paesi eurozona in difficoltà, ma impone indebitamento indiretto sul Veneto senza consenso (es. ricapitalizzazione banche tramite prestiti). Viola sovranità permanente sulle risorse.
- Ambito di restrizione: Vietata ogni forma di contribuzione passiva.

15. European Investment Fund (EIF)

- Motivazione Espansa: EIF supporta SMEs e infrastrutture con equity, garanzie e microfinanza, ma esclude entità venete da priorità UE (es. come parte EIB Group, focalizzata su innovazione). Limita accesso autonomo.
- Ambito di restrizione: Accesso subordinato a dichiarazione di neutralità.

16. NextGenerationEU Facility

- Motivazione Espansa: NextGenerationEU finanzia ripresa post-pandemia con debito comune, ma grava fiscalmente sul Veneto senza adattamento locale (es. risorse per transizioni verde/digitale). Aggrava disuguaglianze.
- Ambito di restrizione: TCS del 150% sui prelievi equivalenti stimati.

17. InvestEU Programme

- Motivazione Espansa: InvestEU mobilita investimenti pubblici/privati per obiettivi UE (es. sostenibilità, innovazione), ma centralizza fondi senza priorità venete.
- Ambito di restrizione: Autorizzazione CITAV per partecipazione.

18. European Regional Development Fund (ERDF)

- Motivazione Espansa: ERDF rafforza coesione economica/sociale/territoriale UE correggendo squilibri regionali, ma impone gestione centralizzata che limita autonomia veneta (es. finanziamenti per crescita sostenibile). Viola sussidiarietà.
- Ambito di restrizione: TCS su sovvenzioni non autonome.

19. Cohesion Fund

- Motivazione Espansa: Cohesion Fund supporta paesi con GNI <90% media UE per coesione, ma esclude input veneto in allocazioni (es. riduzione squilibri regionali). Limita sovranità.
- Ambito di restrizione: Sospensione contributi non consensuali.

NOTE LEGALI

- Le entità o sottoentità controllate o possedute da quelle sopra indicate non sono automaticamente soggette a restrizione, a meno che non siano menzionate esplicitamente.
- Le descrizioni in parentesi servono solo a scopo identificativo e non limitano l'estensione della restrizione.
- Le entità possono essere rimosse dalla lista previa revisione CITAV, su richiesta formale corredata da documentazione attestante la cessazione delle pratiche lesive.

SEZIONE V — DISPOSIZIONI PROCEDURALI E DI TRASPARENZA

1. **Aggiornamento periodico:** la lista VREL è aggiornata semestralmente dalla CITAV.
2. **Pubblicazione:** il documento ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Popolo Veneto (BUPV) e nel Portale Trasparenza FSA.
3. **Revisione e appello:** le entità elencate possono proporre revisione entro 60 giorni, tramite presentazione documentata a CITAV.
4. **Applicazione e limiti:** ogni misura deve rispettare i principi di proporzionalità, non discriminazione e buona fede; le sanzioni hanno natura di contromisura non punitiva.

CLAUSOLA DI COMPATIBILITÀ

Il presente atto è conforme al diritto internazionale generale e consuetudinario, in particolare:

- agli articoli 49–54 del Progetto ILC 2001;
- al principio di non interferenza dell'art. 2.7 della Carta ONU;
- al diritto dei popoli alla gestione delle proprie risorse economiche e culturali (art. 1 ICCPR/ICESCR).

FIRME

Fatto a Venezia, il giorno 15 ottobre 2025

Per la CITAV

Presidente – *S.E. Laura Fabris*

Firma e Sigillo 

Per il Parlamento del Popolo Veneto (PPV)

Presidente – *S.E. Roberto Giavoni*

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



Per il Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM)

Governatore – S.E. Gianni Montecchio

governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

REGISTRO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO VREL

Scheda per Entità (Esempio per Commissione Europea):

- Nome Entità: Commissione Europea (CE)
- Stato Restrizione: Attiva
- Data Inserimento: 15 ottobre 2025
- Aggiornamenti:
 - 16 aprile 2026: Revisione CITAV – Confermata restrizione per persistenti violazioni fiscali.
 - 16 ottobre 2026: Aggiornamento – Aggiunta motivazione su nuove direttive IVA.
- Note: TCS applicata su €[importo stimato] per anno fiscale 2025; monitoraggio continuo da CITAV.

(Il registro sarà mantenuto digitalmente sul portale FSA, con aggiornamenti semestrali per ciascuna entità).

ALTRE FIRME E SIGILLI PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA

Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato

S.E. Franco Paluan

Primo Ministro

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

S.E. Sandro Venturini

ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente dello Stato Veneto

S.E. Irene Barban

presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente della Corte Costituzionale

S.E. Marina Piccinato

cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente del Tribunale di Autodeterminazione del Popolo Veneto

S.E. Laura Fabris

presidente.tribunale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Segretario di Stato

S.E. Gigliola Dordolo

segreteria generale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo di Stato



Pubblico Ufficiale di Cancelleria S.E. Pasquale Milella

Cancelleria: Via Silvio Pellico, n.7 - San Vito di Leguzzano (VI)

cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Stato Veneto Cancelleria Protocollo “Tassa Compensativa Sovranità (TCS)”

Venezia, Palazzo Ducale – 15 ottobre 2025

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>

REPUBBLICA VENETA – STATO VENETO IN AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

UFFICIO DEL NOTAIO DI STATO

Notaio di Stato: S.E. Pasquale Milella

Data di registrazione: 11/11/2025 – ore 16:19:52

Valuta: ZEC (Zecchino Sovrano Digitale)

ATTO REGISTRATO

Titolo: *Tassa Compensativa di Sovranità*

Descrizione:

La **Repubblica Veneta Sovrana** istituisce la **Tassa Compensativa di Sovranità**, quale strumento di riequilibrio economico e di compensazione giuridica tra l'ordinamento sovrano veneto e gli enti esterni che operano nel territorio senza riconoscerne la giurisdizione.


Principi essenziali:

1. La tassa ha finalità di **equità fiscale e tutela dell'autonomia economica veneta**.
2. È applicata a enti, istituzioni e società che traggono utilità economiche dal territorio veneto senza iscrizione al Registro Sovrano.
3. I versamenti sono effettuati in **Zecchini Sovrani (ZEC)** e registrati nella **Blockchain Sovrana del Popolo Veneto**, garantendo tracciabilità e autenticità.
4. Le entrate finanziano progetti di sviluppo civico, impresa e tutela territoriale.

Dati di registrazione blockchain:

- **SHA256:** 9808743271c0719722ca90958a95fe9c949db697e453fbbe4e8fa0321a3bfad6
- **Importo:** 0.01 ZEC
- **Fee:** 0.05 ZEC
- **Mittente/Destinatario:** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Stato:** ✓ Confermato su *Zecchino Sovereign Blockchain Explorer*

Registrato e autenticato da:

 S.E. Pasquale Milella

Notaio dello Stato Veneto Sovrano

Palazzo Ducale, Venezia – 11/11/2025



Firma e Sigillo